



Ordinanza municipale del Comune di Origlio per la gestione dei posteggi pubblici

Il Municipio di Origlio, richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale, 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale e 92 del Regolamento comunale di Origlio, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la gestione dei posteggi pubblici comunali e ordina:

Art. 1 – Oggetto

L'utilizzo dei posteggi pubblici è regolata come segue:

- Posteggio Lago con parchimetro collettivo
- Posteggio Asilo con parchimetro collettivo

Per circostanze straordinarie il Municipio può utilizzare e riservare per i propri bisogni le aree adibite a posteggio senza rimborso del corrispettivo di cui all'art. 6.

Art. 2 – Autorizzazioni

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione:

- cat. a) gli intestatari di vetture residenti nel Comune di Origlio – autorizzazione annuale con orario di stazionamento illimitato;
- cat. b) gli intestatari di vetture proprietari di residenze secondarie nel Comune di Origlio – autorizzazione annuale con orario di stazionamento illimitato;
- cat. c) gli intestatari di vetture alle dipendenze del Comune di Origlio – autorizzazione mensile o annuale con orario di stazionamento illimitato;
- cat. d) gli intestatari di vetture alle dipendenze di attività lavorative con sede nel territorio comunale – autorizzazione mensile o annuale valida unicamente nel tempo di lavoro;
- cat. e) gli intestatari di vetture che svolgono un'attività temporanea nel territorio comunale - autorizzazione giornaliera, settimanale o mensile valida unicamente nel tempo di lavoro;
- cat. f) gli intestatari di vetture ospiti di strutture presenti sul territorio o alloggiati presso abitazioni private nel Comune di Origlio – autorizzazione giornaliera o settimanale con orario di stazionamento illimitato;
- cat. g) per giustificati motivi, il Municipio può rilasciare specifiche autorizzazioni limitate nel tempo.

Art. 3 – Effetti

L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree indicate all'art. 1.

L'autorizzazione non dà il diritto alla riservazione di un posto-auto ma permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 4 – Validità

L'autorizzazione ha al massimo validità annuale (anno civile).

Art. 5 – Contrassegno

La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione (contrassegno) deve essere formulata presso la Cancelleria Comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui la si richiede.



COMUNE DI ORIGLIO

L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo e il periodo di validità della stessa.

Il contrassegno deve essere esposto sul cruscotto in maniera ben visibile.

L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

Il contrassegno è personale e non trasferibile.

Art. 6 – Tasse

Cpv. 1

La tassa di parcheggio per tutti gli utenti che non hanno diritto all'autorizzazione è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, ed è così fissata:

- dalle ore 07.00 alle ore 22.00 – CHF 1.- all'ora, limitato ad un massimo di 3 ore consecutive.

Cpv. 2

Per i beneficiari di autorizzazione, sono applicate le seguenti tariffe:

cat. a) gratuito;

cat. b) gratuito;

cat. c) CHF 20.- mensili oppure CHF 200.- annui;

cat. d) CHF 30.- mensili oppure CHF 300.- annui;

cat. e) CHF 8.- giornalieri, oppure CHF 30.- settimanali; oppure Fr. 60.- mensili;

cat. f) CHF 5.- giornalieri, oppure CHF 25.- settimanali.

cat. g) tariffa stabilita di volta in volta dal Municipio tenendo conto dei criteri di cui alla cat. e).

Cpv. 3

Non viene applicata la tassa d'uso per i posti riservati ai portatori di handicap e ai motoveicoli.

Art. 7 – Revoca

L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Essa è parimenti revocata qualora venisse a mancare il motivo per il quale è stata rilasciata oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso. La revoca per motivi di interesse pubblico comporta la restituzione dell'importo proporzionalmente corrispondente al periodo rimasto inutilizzato.

Art. 8 – Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici (15) giorni dalla pubblicazione.

Art. 9 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

Per il Municipio
Il Sindaco **A. Cedraschi** Il Segretario **B. Lorenzi**

Adottata dal Municipio il 4 febbraio 2014 con risoluzione No. 6.

Esposta agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, dal 10 al 24 febbraio 2014.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.